

# **CORTE DI CASSAZIONE**

**SENTENZA 05-11-2010 N° 22540**

**Fallimento – organi – curatore – poteri – rappresentante giudiziale – autorizzazione a stare in giudizio – estensione –  
riconducibilità dell'azione esperita all'autorizzazione – contestazione – natura – interpretazione di un atto processuale –  
conseguenze – deducibilità della questione in sede di legittimità - condizioni**



~~XXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXX~~ elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato ~~XXXXXXXXXX~~,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,  
giusta procura in calce al ricorso notificato;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. ~~XXXXXXXX~~ della CORTE D'APPELLO  
di ~~XXXX~~, depositata il 09/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/10/2010 dal Consigliere Dott. ALDO  
CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.



ria ex art. 67 comma primo n. 3, nella parte conclusiva aveva chiesto in termini del tutto generici l'autorizzazione ad agire nei confronti della signora ~~XXXXXXXXXX~~ ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare per la revocatoria dell'ipoteca volontaria indicata in premessa, e il giudice delegato aveva autorizzato non l'esperimento di una specifica azione revocatoria, bensì l'azione giudiziaria genericamente richiesta;

- la citazione introduttiva del giudizio di primo grado non era nulla per genericità, perché indicava la data d'iscrizione ipotecaria, il suo carattere volontario e il suo ammontare, la data della dichiarazione di fallimento della società, la circostanza della costituzione per debiti pregressi, la data di emissione delle cambiali e la data di scadenza, mettendo la convenuta nelle condizioni di contestare sia lo schema di riferimento normativo più appropriato al caso e sia la sua consapevolezza dello stato d'insolvenza della debitrice;

- la *scientia decoctionis* in capo all'appellante era dimostrata dall'entità dei suoi crediti risalenti agli anni 1993 - 1994 per finanziamenti mai estinti, e regolati con cambiali con scadenza ad un anno, sì che a fronte di tale dilazione aveva richiesto una garanzia

reale, e che la stessa appellante non aveva offerto alcuna prova liberatoria.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la signora ~~XXXXXXXXXX~~ con atto notificato il 22 aprile 2005, con tre mezzi d'impugnazione.

Il fallimento resiste con controricorso in data 1 giugno 2005

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso si censura l'affermazione della corte del merito, che l'autorizzazione del giudice delegato doveva ritenersi rilasciata al curatore per l'esperimento non di una specifica azione revocatoria, bensì dell'azione giudiziaria genericamente richiesta.

Il mezzo è infondato. Va premesso, in diritto, che l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex art. 25, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale (Cass. 11 gennaio 2005 n. 351). Detta questione è

Il cons. rel. est.  
dr. Aldo Ceccherini

deducibile in sede di legittimità soltanto se sia stata proposta in sede di merito, e, laddove - come è accaduto nella fattispecie - il giudice di merito si sia già pronunciato, con il mezzo dell'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., negli stretti limiti nei quali è consentito il sindacato di legittimità della cassazione sulla motivazione.

Nel caso sottoposto all'esame del collegio, l'interpretazione del giudice di merito non può essere censurata per la sua incongruità, dal momento che l'interpretazione estensiva dell'autorizzazione è conforme al canone giuridico sopra indicato, della funzionalità del provvedimento al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui l'autorizzazione si riferisce. Né rileva qui la diversa natura giuridica delle diverse azioni revocatorie, costantemente ribadita da questa corte ai fini della regolarità del contraddittorio e della necessaria correlazione della pronuncia giudiziale alla domanda proposta. L'interpretazione medesima non è poi affetta da vizi logici, ed è censurata nel ricorso con la mera contrapposizione di una diversa lettura dell'articolazione interna della richiesta e del provvedimento, sollecitando un'indagine che eccede i limiti del giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso si ripropone la tesi della nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, per l'omessa indicazione in esso del

requisito dell'azione revocatoria esperita, di conoscenza dello stato d'insolvenza, sul presupposto dell'applicabilità della presunzione di cui al primo comma dell'art. 67 legge fall.

Con il terzo motivo la ricorrente censura l'affermazione della sua *scientia decoctionis* nell'impugnata sentenza. A suo avviso la conoscenza dello stato d'insolvenza, nell'ipotesi dell'art. 67 comma primo n. 4 legge fall., dovrebbe potersi desumere da un insieme di elementi indiziari, dai quali far discendere una ragionevole certezza in proposito da parte del convenuto in revocatoria, che avrebbe ben potuto averne percezione, informandosi con l'ordinaria diligenza.

I due motivi muovono dalla comune, errata supposizione che nel caso contemplato dall'art. 67, comma primo n. 4 della legge fallimentare non si applichi la presunzione, a carico del convenuto in revocatoria, di conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. La supposizione è tuttavia contraddetta dalla chiara formulazione della norma in esame, della quale il giudice di merito ha fatto puntuale applicazione, e che deve essere letta nel modo seguente: sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Il cons. rel. est.  
dr. Aldo Ceccherini



In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

**P. q. m.**

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 5 ottobre 2010.

**Il Consigliere estensore**  
*Aldo Ceccherini*  
**Aldo Ceccherini**

**Il Presidente.**  
*Vincenzo Proto*  
**Vincenzo Proto**



*Aldo Ceccherini*  
Il cons. rel. est.  
dr. Aldo Ceccherini